

Perizie, il Tar dà ragione all'iscritto Enpam

L'aderente alla Cassa dei medici visionerà i documenti relativi a un edificio romano del fondo Ippocrate

**Vitaliano D'Angerio
Gianfranco Ursino**

■ Chi è iscritto a una Cassa di previdenza ha diritto di chiedere all'esperto indipendente la visione e la copia della perizia con cui viene stabilito il valore di un immobile conferito a un fondo real estate. È quanto emerge dalla sentenza del Tar della Lombardia del 25 settembre scorso che ha visto contrapposti Franco Picchi, dentista di Pietrasanta in provincia di Lucca, e Reag, società internazionale di consulenza immobiliare.

Picchi è un iscritto Enpam, la Cassa di previdenza di medici e

odontoiatri e non è nuovo a queste iniziative in ambito trasparenza.

VIA DEL SERAFICO 121

«Stavolta i giudici amministrativi hanno stabilito un principio valido non soltanto per la mia Cassa ma anche per gli altri enti previdenziali dei professionisti», spiega l'odontoiatra toscano coadiuvato dallo studio legale Di Grazia-Mandoli di Lucca. In sintesi: nel 2010 il fondo immobiliare Ippocrate che fa capo ad Enpam ed era gestito dall'allora First Atlantic Sgr (oggi Idea Fimit Sgr), acquistò un immobile a Roma in via del Serafico 121. Edificio su cui tra l'altro ci sono importanti strascichi giudiziari.

Ebbene, Picchi ha chiesto di vedere la perizia: la richiesta è stata avanzata a Reag che all'epoca aveva effettuato la «perizia completa sull'immobile di via del Serafico 121 prima dell'acquisto dell'immobile stesso da parte del fondo Ippocrate». Il

professionista di Pietrasanta chiede inoltre tutta una serie di documenti allegati (comunicazioni con la Sgr, successive valutazioni e altro) che Reag rifiuta di fornire. Fra i motivi del diniego, la società di consulenza guidata in Italia da Leo Civelli, pone fra gli altri il «difetto di interesse» (danneggiata eventualmente è l'Enpam non l'iscritto) e il difetto di «legittimazione passiva» in quanto «non sarebbe soggetta alla disciplina per l'accesso agli atti perché società privata». Inoltre Reag oppone il fatto di «non essere detentrica della documentazione essendo stata trasmessa la perizia di stima a Idea Fimit».

LA DECISIONE DEI GIUDICI

Alla fine però i giudici amministrativi del Tar lombardo hanno dato ragione all'iscritto all'Enpam su tutta la linea. «Il ricorrente – si legge nella sentenza – risulta titolare di un interesse qualificato per la tutela di una

LE DIFFERENTI CHIAVI DI ACCESSO

● Accesso civico

È disciplinato dal dlgs 33/2013 e consiste in una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni

● Accesso agli atti

È disciplinato dalla L. 241/1990 e consiste nel diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi, intendendosi per interessati tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale e pertanto la richiesta non può essere generica ma va ben motivata

posizione giuridicamente rilevante ai fini dell'esercizio del diritto di accesso in ordine a documentazione amministrativa che la legge 241/90 ricomprende nel suo ambito di applicazione». Conseguenza? «Il ricorso va accolto – scrivono i magistrati Adriano Leo (presidente), Antonio De Vita e Diego Spampinato – e per l'effetto va dichiarato l'obbligo della società resistente di esibire la documentazione richiesta entro 30 giorni».

Che succede ora? Abbiamo chiesto un commento a Reag Italia sulla vicenda e in particolare se la società di consulenza immobiliare ha intenzione di opporsi al provvedimento dei giudici lombardi rivolgersi in seconda istanza ai magistrati amministrativi del Consiglio di Stato. Ma Reag contattata ha preferito non commentare. A questo punto vedremo se nei prossimi giorni vi sarà o meno la visione della perizia di via del Serafico 121.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anac e ministero (sollecitati) chiedono ai medici sezione ad hoc sulla trasparenza

Anche i compensi di cda fra i dati: lo prevede la legge 33 del 2013

■ Sul sito web di Enpam, la Cassa previdenziale di medici e dentisti, non c'è la perizia relativa all'immobile romano di Via del Serafico (vedi articolo sopra). «Quella perizia bisogna chiederla alla Sgr che gestisce il fondo Ippocrate –

fanno sapere da Enpam –. Noi non ce l'abbiamo. Tutti i documenti che possediamo li pubblichiamo su internet».

Sullo stesso sito web però, nonostante le sollecitazioni di Anac (anticorruzione) e ministero del Lavoro, ancora non è stata istituita una sezione dedicata all'"amministrazione trasparente", così come previsto dalla legge 33 del 2013. A sollecitare Anac e ministero del Lavoro, è stato sempre il dentista toscano Franco Picchi (vedi sopra) che ha spinto Anac e ministero a

sollecitare l'ente il mese scorso: nella sezione "amministrazione trasparente", l'Enpam dovrà inoltre indicare, chiede il ministero (che non doveva in teoria attendere il ricorso dell'iscritto al fondo ma muoversi direttamente), «i dati complessivi in ordine ai compensi percepiti dai consiglieri», come prevede la legge. Per ottenere le risposte di Anac e ministero del Lavoro, Picchi ha utilizzato la strada dell'"accesso civico" disciplinato sempre dalla legge 33 del 2013 che consente a tutti, gratis

senza necessità di motivazione, di richiedere la pubblicazione di documenti e dati quando c'è un obbligo previsto dalla Pubblica amministrazione. Una strada dunque diversa dal più formale e burocratico "accesso ai dati". Fa specie però che per ottenere tali informazioni si sia dovuto muovere il singolo iscritto e non i rappresentanti sindacali, forse perché siedono all'interno del consiglio d'amministrazione dell'Enpam. — V.D'A. e G.Ur.

© RIPRODUZIONE RISERVATA